DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 47/2002.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 23 luglio 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1979, con il quale l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernente la traformazione in Fondazione dell'ente pubblico « Istituto nazionale per il dramma antico » a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *B)*, della citata legge n. 59/1997;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2001, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Dott. Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2000 e 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre del bilancio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2001 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Ernesto Basile*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 26 luglio 2002.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO, PER L'ESERCIZIO 2001

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

I. – Aspetti istituzionali » 14

II. – Organi e attività » 15

III. – Il personale » 21

IV. – Il bilancio » 23

V. – Conclusioni » 33

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 21 marzo 1958 n.259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.) per l'esercizio 2001 e sui fatti più significativi fino a data corrente.

La precedente relazione, relativa all'esercizio 2000 è stata deliberata e comunicata alle due Camere del Parlamento con la determinazione n.69/2001 del 7 dicembre 2001.

I – Aspetti istituzionali.

La Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico acquisisce la personalità giuridica di diritto privato con il d.lgvo n. 20 del 29 gennaio 1998 e subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ex Ente.

Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto nel decreto n.20, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

1. Finalità della Fondazione sono (art. 3 del d.lgvo n. 20/98):

a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso gli antichi teatri greco-romani, promovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché altre attività culturali ed artistiche ad esso connesse, con particolare riguardo alla definizione di attività teatrali ed in particolare della scuola di teatro in Siracusa, ove conserva sedi operative ed amministrative, e nei teatri antichi della Sicilia;

b) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina.

L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

L'Istituto può, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, l'Istituto è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Ai sensi dell'art. 8, 2° comma e dell'art. 14, lett. b) decreto-legislativo n. 20/98, la gestione finanziaria dell'Ente è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

II – Organi e attività.

Organi.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 20/98 sono organi dell'Istituto il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e il Collegio dei revisori dei conti.

I vecchi organi sono rimasti in carica fino al giugno 1998.

Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono stati nominati, ai sensi della nuova normativa, con D.P.C.M. del 5 maggio 1998.

Gli stessi sono cessati dalla carica nel maggio 2002, ed attualmente risultano in corso le procedure di rinnovo.

In data 30.12.1999 è stato costituito il Comitato scientifico.

- Il Presidente del Consiglio di amministrazione (comma 4 art. 5 del citato decreto) ha la legale rappresentanza dell'Istituto e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.

Il Consiglio di amministrazione (comma 1 art. 5) è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto:

a) dal Presidente, indicato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) da due Consiglieri, rispettivamente designati uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) da un Consigliere, designato dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (conferenza Stato–Città);

d) da un Consigliere designato dalla regione siciliana;

e) da un Consigliere, designato dal comune di Siracusa;

f) da un Consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento; tale misura è ridotta al 5 per cento nei casi in cui i parte-

cipanti sono costituiti da precedenti soci dell'Istituto. Lo statuto può prevedere un ulteriore componente del Consiglio di amministrazione, qualora le sottoscrizioni dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo teatrale e con comprovate capacità organizzative. Almeno uno dei componenti di cui alla lettera b) deve essere prescelto tra personalità di prestigio internazionale nel campo degli studi sul teatro antico.

- Il Comitato Scientifico è composto da:

a) il Presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) quattro esperti, scelti dal Consiglio di amministrazione, due dei quali tra docenti universitari di letteratura latina e greca, e gli altri due tra personalità di particolare competenza nel campo teatrale.

Il Comitato scientifico delibera in ordine alle attività culturali dell'Istituto, definendo i programmi di attività, con particolare riguardo alle rappresentazioni.

– Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del Collegio dei revisori, nel quale un componente effettivo ed uno supplente è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Con lo statuto previsto dall'art. 2 del decreto n. 20/98 ed approvato con provvedimento del 22 febbraio 2000 è stato stabilito che il Collegio in questione sia nominato dal Consiglio di amministrazione e composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

Va rilevato che la legge 21 dicembre 1999, n. 513 ha aggiunto all'art. 11 del decreto legislativo n. 20/1998 un comma 2 bis che prevede che, in prima applicazione il Consiglio di Amministrazione nomini un Collegio dei revisori provvisorio che cesserà dopo l'insediamento di quello previsto nello Statuto.

Con nota del 16 giugno 2000 il Ministero del Tesoro ha provveduto a designare i componenti effettivo e supplente del Collegio dei revisori.